

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SEMENTERIE ARTISTICHE

Il giorno 27 ottobre 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, online sulla piattaforma Zoom viste le ultime disposizioni relative al DPCM del 25/10/2020, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- Modifica e adeguamento dello statuto.

Alle ore 18, in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'Associazione Manuela De Meo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta a segretario Caterina Traldi. Oltre al Presidente e al Segretario sono presenti in assemblea il Vicepresidente Pietro Traldi e i soci Giovanni Perlingieri, Ester Spassini, Gianni Ognibene e Angelo Bertoldi.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dai presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

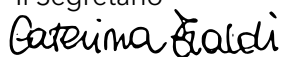
Non essendoci nient'altro da discutere o deliberare, alle ore 18.15 l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, sottoscritto e approvato
27 ottobre 2020

Il Presidente



Il Segretario



Il Vicepresidente



Associazione di Promozione Sociale "Sementerie Artistiche" APS

STATUTO

* * *

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione Associazione di Promozione Sociale "Sementerie Artistiche" APS, con sede nel comune di Crevalcore (BO).

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Bologna, potendo tuttavia operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art.3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n.105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate nello specifico alle seguenti lettere del Decreto:

i) all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

con particolare riferimento al teatro, alla danza, alla musica, alle arti performative e a ogni forma di spettacolo dal vivo. Il tutto nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero

F
Crevalcore
elser

di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

a) creare, produrre, promuovere e organizzare, in Italia e all'Estero, spettacoli teatrali, di danza, di circo, di eventi musicali e più in generali di performance dal vivo;

b) occuparsi della didattica relativa alle attività di ogni genere, con particolare riferimento alle arti performative e dello spettacolo dal vivo.

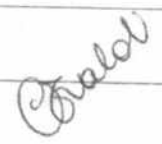
c) organizzare stagioni teatrali e musicali, concorsi, festival, rassegne, sagre o altre iniziative culturali;

d) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali, provvedendo nel caso anche alla vendita e somministrazione di bevande ed alimenti;

e) collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici che privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e artistica.

Per il perseguimento dei propri scopi può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare anche in rapporto di convenzione con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale



prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 3 - Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Possono, altresì, aderire gli enti giuridici non commerciali interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che, mediante propria delibera o delega conferita ad un suo componente, provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E', quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre due mesi dall'inizio di ciascun esercizio sociale;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro un termine assegnato non inferiore a dieci giorni, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai

U.S.

pt

Fraboli

doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in

regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente ovvero, in loro mancanza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla elezione degli organi sociali;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio

Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4/10/11

fr

Baloti

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente

Uscel

fr

Baldi

dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un VicePresidente e un Segretario attribuendo ad uno di essi anche la funzione di Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli

MSM
dk

Gratoli

argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, inclusa l'ammissione di nuovi soci su delega del Consiglio ma esclusa in ogni caso la predisposizione della bozza di rendiconto che deve considerarsi sempre atto collegiale.

Art. 8 - Presidente Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

1/10

f

Fraldi

Può essere revocato con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente.

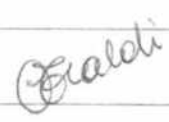
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura la tenuta e conservazione dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Qualora le cariche non coincidano ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito



dal Consiglio Direttivo.

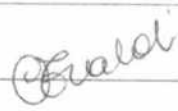
Art. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a



favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione, nella forma del rendiconto economico-finanziario, viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Copia del bilancio dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati all'atto della convocazione dell'Assemblea; dopo l'approvazione resta tra gli atti dell'Associazione a disposizione degli associati.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto previo parere dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi in quanto applicabili.

